





Scheda Riassuntiva

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE Nr. IFL0015076



<b>Premio</b>	▪ Il premio è a carico di Confintesa, pertanto le coperture assicurative sono prestate a titolo gratuito per tutti gli iscritti indicati al punto "Assicurati".
<b>Società Assicuratrice</b>	▪ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano
<b>Agenzia di riferimento</b>	▪ Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Via del Lido n. 106 – 04100 Latina







**Art.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

**Art.13 CLAUSOLA OFAC**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente disposizione, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

**Art.14 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

**a) Il Contraente fornisce semestralmente i seguenti dati:**

- elenco degli assicurati distinti per mese;
- elenco cessati distinto per mese;
- elenco nuovi iscritti distinto per mese.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. La Società conferma via e-mail l'avvenuta ricezione e fornisce riscontro per i conseguenti adempimenti amministrativo-contabili.

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- La comunicazione dei dati, ovvero
- Il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.**

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della normativa privacy vigente, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**e) Sospensione della garanzia.**

La mancata osservanza degli adempimenti previsti, quali anche il solo obbligo di comunicare, per iscritto e nei termini ivi richiesti, i dati necessari per il calcolo definitivo del premio dovuto, così come la mancata corresponsione entro i termini delle possibili differenze da ciò risultanti a favore della Società, determinano in sospensione della garanzia e la mancata copertura di eventuali sinistri ricadenti nel periodo assicurativo considerato.

**f) Calcolo del Premio e Minimo comunque acquisito**

Si stabilisce che il premio minimo di polizza comunque acquisito dalla Società è calcolato sui seguenti elementi preventivi forniti dal Contraente:

Categoria	Numero Assicurati	Premio lordo annuo Pro capite incluso imposte di legge	Premio lordo annuo Minimo comunque acquisito incluso imposte di legge
<b>OMISSIS</b>			

Fermo il premio minimo anticipato, comunque acquisito dalla Società, pari ad Euro \*\*\*\*\* Inklusivo di imposte di legge e soggetto a regolazione solo attive come disposto dall'art 14, per ogni Assicurato il premio verrà calcolato in pro-rata temporis in ragione di 1/12 del premio annuo per ogni mese di effettiva copertura usufruita.



## SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

La presente sezione di polizza opera nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che limitatamente a tale sezione la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

### Art.15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

#### Art.15.1 ASSICURATI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione di polizza è prestata a favore di tutti gli iscritti alla Contraente con contratto a tempo indeterminato e determinato e precisamente tutti gli iscritti a Confintesa FP ovvero dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici (in particolare INPS ed INAIL) con esclusione dei Dirigenti.

I soggetti di cui sopra che, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge.

#### Art.15.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dalla contraente, per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L'assicurazione s'intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall'Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. **Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.**

#### Art.15.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO

Le garanzie di cui alla presente sezione di Polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### Art.15.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RC TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all'Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione.**

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società **nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.**

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale di **Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'intero periodo di durata della garanzia postuma.**

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso il Contraente/Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.





#### Art.15.5 ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

L'Assicurazione non è operante per:

- a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
- e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

L'Assicurazione non comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- f. Danni Materiali di qualsiasi tipo;
- g. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- h. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizione dell'Ente;
- i. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- j. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- k. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- l. calunnia, ingiuria, diffamazione commesse dall'assicurato;
- m. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- n. l'Assicuratore non risponderà per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio dell'efficacia della copertura per ciascun socio Confintesa;
- o. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
- p. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società salvo quanto previsto nell'Art. 15.2;
- q. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica ricoperta dagli Assicurati.

#### Art.15.6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

#### Art.15.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

#### Art.15.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante senza limiti territoriali, **fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13 – Clausola OFAC, il cui disposto deve intendersi integralmente richiamato ed operante.**

#### Art.15.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### Art.15.10 DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.









